



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
Provincia di Ascoli Piceno

ORDINANZA SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 46 del 08/08/2024

Prot. n. 7332 del 08/08/2024

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN LOCALITA' COLLE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "FESTA DI SAN SILVESTRO" IN PROGRAMMA PER I GIORNI 9-10-11 AGOSTO 2024.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 14 del 28-12-2023, con il quale, è stato conferito alla sottoscritta, dott.ssa Angela Ferretti, l'incarico di Elevata Qualificazione (EQ) quale responsabile del Settore Polizia Locale;

PRESO ATTO della richiesta (prot. n. 7322 del 07/08/2024) avanzata dal Sig. Lauri Luigi in qualità di organizzatore della festa di San Silvestro di istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in località Colle in corrispondenza del parcheggio principale dalle ore 09.00 del 09-08-2024 alle ore 09.00 del 12-08-2024 in occasione dell'evento "Festa di San Silvestro";

TENUTO CONTO che in occasione della suddetta festa è prevista la collocazione di strutture nel parcheggio principale della località Colle e di aree dedicate al consumo degli alimenti;

CONSIDERATO per tale circostanza di dover regolamentare necessariamente la viabilità in località Colle al fine di garantire lo svolgimento dell'evento in programma;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare opportunamente la viabilità nelle località sopra indicata al fine di assicurare l'incolumità degli avventori e la sicurezza della viabilità veicolare;

DATO ATTO che per mitigare i disagi alla circolazione si richiede di limitare al tempo strettamente indispensabile i disagi al traffico stradale e ai residenti;

VISTI:

- gli articoli 5, 6, 7, 20, 21, 26 e 37 del nuovo Codice della Strada, D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni integrative dello stesso, D.Lvo 10 settembre 1993 n. 360;
- gli articoli 30 e 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 recante le norme di regolamentazione ed esecuzione del Nuovo Codice della Strada;
- gli artt. 107 e 109 del Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- la Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che la sottoscritta è il responsabile del procedimento relativo al presente atto;

ORDINA

di istituire, per i motivi sopra esposti, il seguente provvedimento di regolamentazione della viabilità in località Colle ore 09.00 del 09-08-2024 alle ore 09.00 del 12-08-2024:

- divieto di sosta con rimozione coatta nel parcheggio principale della località COLLE per lo spazio necessario all'allestimento delle attrezzature necessarie allo svolgimento della manifestazione. Tale interdizione dovrà essere attuata mediante il posizionamento di transenne mobili e dovrà in ogni caso essere garantita la rapida riapertura alla viabilità in caso di emergenza.

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza saranno rese note al pubblico mediante apposizione della prescritta segnaletica a cura del richiedente sig. Lauri Luigi responsabile anche del mantenimento in perfetta efficienza della stessa per l'intera durata dei festeggiamenti, con affissione (almeno 48 ore prima dell'inizio concesso dalla presente) della suddetta Ordinanza in spazi adeguati e ben visibili.

AVVERTE

È fatto obbligo al richiedente, sig. Lauri Luigi, di:

- garantire in caso di necessità il passaggio di mezzi di soccorso ed emergenza nell'area interdetta;
- provvedere a propria cura al mantenimento della prescritta segnaletica stradale temporanea di divieto, chiusura, ingombro e segnalazione del traffico veicolare opportunamente adattata ed integrata in base allo stato dei luoghi con rispetto agli artt.7 e 21 del C.d.S. e di mantenerla in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori;
- adottare tutte le opportune cautele indispensabili per la sicurezza della circolazione e la tutela della pubblica incolumità;
- assicurare l'accesso alle proprietà laterali, ai passi carrabili ubicate nel punto d'intervento;
- al momento di ultimazione dei festeggiamenti, o allo scadere della presente ordinanza, tutta la segnaletica temporanea relativa alla chiusura dovrà essere tempestivamente rimossa, con l'immediato ripristino della segnaletica ordinaria di preavviso e direzione, eventualmente oscurata a causa dei lavori. I segnali temporanei predisposti in ottemperanza del presente provvedimento dovranno essere posizionati senza arrecare danno alla strada e agli utenti della stessa e mantenendo la visibilità per i segnali permanenti. I segnali permanenti eventualmente in contrasto con quelli temporanei dovranno essere rimossi o opportunamente occlusi;
- la riapertura al regolare transito dell'area interdetta potrà avvenire solamente previo ripristino, da parte del richiedente, delle condizioni di transitabilità ai sensi del vigente CDS.

Qualora i festeggiamenti terminassero in anticipo, l'associazione suddetta dovrà comunicarlo all'Ufficio di Polizia Locale nonché rimuovere nel più breve tempo possibile il cantiere ripristinando il regolare transito.

Tali limitazioni al transito verranno praticate per il tempo necessario ai festeggiamenti che implicano l'occupazione della sede stradale. La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la collocazione dei segnali occorrenti e regolamentari che dovranno essere posti, gestiti e rimossi a cura e sotto la responsabilità della ditta esecutrice.

In caso di mancato rispetto di quanto sopra prescritto il presente provvedimento sarà privo di validità ed automaticamente si intenderà revocato.

DEMANDA

Al personale appartenente alla Polizia Locale e agli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D. Lgs 30/04/1992 n.285 nuovo Codice della Strada, la vigilanza sul rispetto di quanto disposto dalla presente ordinanza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli del Codice della Strada e normativa vigente in materia.

AVVISA

La presente ordinanza si intenderà valida ed operante in relazione all'effettiva presenza dell'evento che ne ha determinato l'emissione nonché esclusivamente in caso di rispetto delle prescrizioni impartite.

Le prescrizioni, gli oneri e gli obblighi e le responsabilità inerenti quanto sopra indicato sono a carico del richiedente sig. Lauri Luigi in qualità di organizzatore dell'evento.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da responsabilità civile e penale per danni a cose e/o persone per qualsiasi accadimento relativo alla presente ordinanza.

Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire quanto adottato per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della circolazione.

La presente ordinanza:

- è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e sito istituzionale del Comune di Arquata del Tronto nonché nei canali di comunicazione comunale;
- notificata al richiedente sig. Lauri Luigi.

Copia del presente atto è trasmesso a:

- Carabinieri di Arquata del Tronto e Carabinieri Forestali di Arquata del Tronto;
- Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Arquata del Tronto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale Marche, in alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Gli atti inerenti al procedimento stesso sono disponibili presso la sede municipale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Dott.ssa Angela Ferretti

